

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 068/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 21 gennaio 2016, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Prof. Giovanni Serges, Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. Ricorso UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 3.6 DEL COM. UFF. N. 1 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 - nota n. 3219/1111 pf 13-14/GR/mg del 7.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 2.12.2015)

Decisione riservata.

2. Ricorso SIG. SALLUSTI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 3.6 DEL COM. UFF. N. 1 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 - nota n. 3219/1111 pf13-14/GR/mg del 7.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 2.12.2015)

Decisione riservata.

3. Ricorso ASD ACADEMY UDINESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E TESSERATI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 3.6 DEL COM. UFF. N. 1 SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 - nota n. 3219/1111 pf1314/GR/mg del 7.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 2.12.2015)

Decisione riservata

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 21 gennaio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio